



**COMUNE DI RAVENNA**  
**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE PER LE**  
**IMPRESE**  
*Ufficio Gestione Demanio Marittimo e Strutture Ricettive*

**ORDINANZA BALNEARE TL 837 del 17 Maggio 2007**

INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA BALNEARE N.1/2007 EMANATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la legge Regionale 31 Maggio 2002, n.9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";
- VISTA** la delibera del Consiglio regionale n.468 del 6 Marzo 2003 recante " Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R.9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.;
- VISTA** la determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia Romagna n.3327 del 19 Marzo 2007, rettificata con successiva determina n.5004 del 07.04.2006 recante " Approvazione dell'Ordinanza Balneare n.1/2007";
- VISTI** in particolare l'art.1 punto 5, l'art.2 punto 1, l'art.4 punto 1 lett.c ) e j)),l' art.5 lett.A) punto 5, lett.C) punti 4 , 5 e 6 dell'Ordinanza Balneare n.1/2006 della Regione Emilia Romagna ;
- DATO ATTO** che la suddetta Ordinanza Balneare stabilisce che, nel rispetto dei parametri fissati dai sopra richiamati articoli, i Comuni, mediante apposita Ordinanza Dirigenziale, integrano la disciplina ivi prevista;
- SENTITE** le Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori;
- RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale DW n.9F0 del 16 Maggio 2007 , con la quale si approva il "Piano di Salvamento" da valere per il periodo 26 Maggio/09 Settembre 2007 nel rispetto dell'Ordinanza n.1/2007 e della Direttiva Regionale n.468/2003 della Regione Emilia Romagna;
- VISTI** la Legge 24 Novembre 1981, n.689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999,

n.507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205”;

la Legge 8 Luglio 2003, n.172 recante “ Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

59 gli articoli 28, 30,1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28 e del relativo Regolamento di Esecuzione;

il regolamento di Organizzazione dei Servizi, degli Uffici e della Dirigenza;

## O R D I N A

L'Ordinanza Balneare n.1/2007 della Regione Emilia Romagna è integrata come segue:

- E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 02,00 alle ore 05,00 del mattino fatta eccezione per le giornate del **01 Luglio, 11,15 e 16 Agosto** nelle quali l'accesso alla spiaggia sarà consentito anche nel predetto orario;
- In relazione alla profondità dei fondali ed alla elevata presenza turistica nella fascia costiera, l'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva per tutto il territorio comunale;
- In relazione alla tipologia della spiaggia, la fascia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è fissata in metri 5,00 per le località di: Casalborgorsetti, Marina Romea Centro-Sud (dallo stabilimento balneare denominato "NETTUNO" allo stabilimento balneare denominato "LUISA" compreso) , Porto Corsini, Marina di Ravenna e Lido di Classe;

Per le località di: Marina Romea Nord (dallo stabilimento balneare denominato "BOCA BARRANCA" allo stabilimento balneare denominato "AZZURRO" compreso), Punta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Dante e Lido di Savio, a causa di fenomeno erosivo, la fascia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è fissata in metri 3,00;

- La distanza minima tra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio è fissata in metri 2,50 tra le file e metri 2,00 tra ombrelloni della stessa fila per tutto il territorio comunale;
- I Servizi di salvamento sono assicurati dal 26 Maggio al 09 Settembre 2007, dalle ore 9,30 alle ore 18,30
- In considerazione della minore affluenza di bagnanti nella prima e nell'ultima mezzora del predetto arco di tempo, è consentita la parziale disattivazione del Servizio di salvataggio sino al 50% delle postazioni, purchè opportunamente intervallate, issando sull'apposito pennone, posto tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, la BANDIERA ROSSA (assenza del servizio di salvataggio) unitamente a quella BIANCA. Analoga disattivazione è altresì consentita dalle ore 13,00 alle ore 15,00 per la consumazione del pasto.

- Il corridoio di arenile fronte mare antistante le postazioni di salvataggio deve essere lasciato obbligatoriamente libero da ogni impedimento all'accesso al mare;
- E' vietato condurre o far permanere sulla spiaggia qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cine-operatori, fatto salvo quanto previsto all'Art.4 punto 1 lett.j ) dell'Ordinanza Balneare 1/2007, della Regione Emilia Romagna, ovvero nelle zone eventualmente individuate dal Comune di Ravenna e regolamentate da specifica Ordinanza;

### **DISPONE**

Che le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/91 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art. 1164 del Codice della Navigazione , commi 1e 2 e successive modificazioni ed integrazioni:

- comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2° pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte dell'accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al 1° comma dell'Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

Proventi : al Comune di Ravenna.;

### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché, in alternativa, ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL DIRIGENTE

-

(Dott.ssa BISSI Paola)